



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "TITO SPERI" CENTRO 2

VIA GALILEO GALILEI, 46 – 25128 BRESCIA

Tel. 030304954 - FAX 0303700710

e-mail: bsic88200t@istruzione.it pec: bsic88200t@pec.istruzione.it

www.iccentro2brescia.gov.it/

Codice Fiscale 98156940177 - Codice Ministeriale BSIC88200T

Circ. n. 86

A tutti i docenti dell'IC Centro2
Al personale ATA
Agli atti

Si riporta di seguito la delibera del Consiglio d'istituto relativa all'uscita autonoma delle alunne e delle alunni alla luce dell'art. 19 bis del DL n°148: disposizioni in materia di uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici

Tutto il personale in servizio è invitato a prenderne visione e ad attenersi scrupolosamente a quanto stabilito

Per la primaria nei prossimi giorni verrà consegnato il nuovo modulo da ricompilare solo ai genitori delle classi quinte che hanno già ottenuto ad inizio d'anno l'autorizzazione all'uscita autonoma

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO RELATIVAMENTE ALL'USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE (delibera n°31 del Consiglio d'istituto del 24 gennaio 2018)

- **Visto l'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172**

Art. 19 bis - Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

- **tenuto conto che il provvedimento normativo stabilisce solo il limite d'età, 14 anni, al di sotto del quale è previsto che i genitori autorizzino le istituzioni scolastiche all'uscita autonoma in considerazione:**
 - dell'età degli alunni
 - del loro grado di autonomia
 - dello specifico contesto
 - nell'ambito di un processo di loro auto responsabilizzazione

In generale per tutti i livelli scolastici al termine delle lezioni ogni insegnante affida gli alunni alla famiglia o a persone maggiorenti incaricate dai genitori

Per la scuola primaria: al suono della seconda campana l'affidamento avviene mediante consegna al cancello della scuola al genitore o ad un suo delegato. **L'eventuale autorizzazione da parte dei genitori all'uscita autonoma è accolta solo per gli alunni frequentanti la classe V da inoltrare al Dirigente scolastico con modulo predisposto**

Per la scuola sec. I grado: l'affidamento avviene sempre nei confronti dei genitori o specifici delegati. **La famiglia può autorizzare la scuola, con modulo predisposto, a consentire l'uscita autonoma al termine delle lezioni, in relazione all'età, al grado di autonomia e al contesto specifico**